



COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

Provincia di Lecce

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporto scolastico, destinato agli alunni delle scuole statali dell'infanzia e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado residenti a San Pietro in Lama.

Il servizio di trasporto scolastico deve essere reso conformemente al calendario scolastico e agli orari fissati dalle istituzioni scolastiche in accordo con il Responsabile del Servizio del Comune di San Pietro in Lama, comunicati all'appaltatore.

Il servizio comprende anche il trasporto, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, di alunni per scopi didattici durante gli orari di lezione (ad es. visite guidate, iniziative culturali e sportive) con spostamenti effettuati nell'ambito del territorio comunale e per distanze non superiori al raggio di 15 km dal Comune di San Pietro in Lama.

Il trasporto per scopi didattici si svolgerà compatibilmente e senza interferire con il servizio di trasporto scolastico, che rimane l'oggetto principale del presente affidamento.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata per anni scolastici 3 (tre), con inizio dalla data di effettiva consegna del servizio e fino al mese di giugno 2027.

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio relativo al trasporto scolastico, da e per le scuole statali dell'infanzia e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado dovrà essere svolto dal LUNEDÌ AL VENERDÌ (solo per il trasporto scolastico) durante il periodo di apertura delle scuole dalla impresa aggiudicataria mediante utilizzo di personale proprio (autista e accompagnatore ove necessario) e dei mezzi di proprietà comunali, di seguito indicati:

Veicolo	Targa	Immatricolazione	Capienza
Fiat Iveco	FV103WR	2019	32 + aut.+ acc.+pedana dis.
Fiat Iveco	BA473AR	1998	29+ aut. + acc.

***vedere art. 5

Gli automezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale potranno variare in caso di sostituzione degli stessi.

La ditta aggiudicataria, qualora lo ritenga opportuno, potrà utilizzare, anche per tutto il periodo del servizio, propri scuolabus in sostituzione di quelli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, previa comunicazione al servizio comunale competente.

Relativamente al trasporto scolastico si precisa che il numero degli alunni trasportati è orientativamente stimato in n. 60. Detto numero potrebbe variare nel corso dell'anno scolastico senza alcuna modifica di oneri a carico dell'Amministrazione qualora la variazione non superi il 20%.

Le percorrenze effettive verranno indicate dall'Amministrazione Comunale sulla base di quelle che saranno le richieste da parte degli utenti e sulla base delle iscrizioni scolastiche. Il trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario stesso, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e secondo la dislocazione effettiva dei plessi scolastici del territorio. Il servizio è svolto dalla ditta aggiudicataria nel rispetto delle direttive del Responsabile del Servizio del Comune di San Pietro in Lama, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione entro l'orario di inizio delle lezioni e che al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico.

Il piano annuale di trasporto alunni potrà essere variato in ogni momento dalla stazione appaltante, in riferimento a tutte le sue componenti, al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, di nuove esigenze, anche di tipo organizzativo.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti sulla base delle norme che regolano la materia.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell'aggiudicatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al responsabile del servizio, il trasporto scolastico non dovrà subire alcuna interruzione.

Il Responsabile del Servizio del Comune di San Pietro in Lama, in collaborazione con la ditta aggiudicataria, provvederà annualmente a elaborare un piano di esecuzione del servizio, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'utenza e dell'articolazione dell'attività scolastica; tale piano definirà gli itinerari del servizio di trasporto scolastico, individuando le scuole interessate, i punti e gli orari di raccolta e riconsegna, il numero di utenti. La ditta aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del piano annuale di trasporto. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la ditta agisca in difformità rispetto alle leggi e alle regolamentazioni in materia, il Comune di San Pietro in Lama potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 17 nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio di trasporto pubblico, oltre che di quelle contenute sul presente capitolato d'appalto e nelle vigenti normative e regolamenti in materia con riferimento alle seguenti fonti:

- D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada";
- D. M. 18 aprile 1997 "Caratteristiche costruttive degli autobus";
- D. M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- Circolare n. 23 del 11 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato e alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi

diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine il Responsabile del Servizio, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico. Resta, pertanto, l'impegno della ditta a garantire il servizio anche in presenza di possibili variazioni di orario.

La salita e la discesa degli utenti dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.

Nello svolgimento del trasporto scolastico, l'aggiudicatario è, inoltre, tenuto:

- a) a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto;
- b) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
- c) a consegnare gli alunni ai genitori, i quali devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa ed assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata;
- d) a osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente;
- e) a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;
- f) a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada e ad osservare le norme vigenti in materia di circolazione e di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
- g) a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- h) a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
- i) a dare immediata comunicazione al Comune di San Pietro in Lama di tutti i sinistri e incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
- j) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio.

È fatto, altresì, obbligo all'aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l'immediata comunicazione all'Amministrazione di eventuali incidenti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari saranno comunicati, a cura dell'Amministrazione, agli utenti al fine di consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti al servizio e per garantire la reperibilità durante il servizio. Analoga comunicazione deve essere preventivamente fatta anche per le variazioni delle dotazioni di cellulare. La fornitura delle suddette strumentazioni è a totale carico dell'appaltatore e deve intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi.

L'affidatario dovrà tenere il diario di viaggio, da compilare giornalmente, riportante i seguenti dati: itinerario, utenti effettivamente trasportati, orario di prelievo per ciascuno e di consegna. Il diario deve essere giornalmente firmato dall'autista e dall'accompagnatore a bordo del mezzo e, mensilmente, deve essere consegnato al Servizio Comunale competente.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, prima dell'assunzione del servizio, la seguente documentazione afferente ai propri mezzi e dipendenti:

- elenco nominativo del personale impiegato nel servizio;
- copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto dell'appalto;
- copia delle patenti di guida e CQC dei conducenti.

L'Appaltatore è, in ogni caso, tenuto a effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto dell'appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse il costo compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

Le prestazioni possono variare, in aumento o in riduzione, in base alle richieste formulate

al preposto Ufficio del Comune di San Pietro in Lama. Il numero degli utenti è meramente indicativo e non determina alcun obbligo per il Comune di San Pietro in Lama di mantenere tale numero invariato e costante per tutta la durata del contratto.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni e di richiedere alla ditta appaltatrice l'adozione di provvedimenti nei confronti del personale della stessa per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

ART. 5 – AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO

Per lo svolgimento del servizio il Committente concederà all'impresa aggiudicataria, mediante contratto di comodato d'uso a titolo gratuito, i seguenti automezzi di proprietà del Comune di San Pietro in Lama:

Veicolo	Targa	Immatricolazione	Capienza
Fiat Iveco	FV103WR	2019	32 + aut.+ acc.+pedana dis.
Fiat Iveco	BA473AR	1998	29+ aut. + acc.

*** l'Ente ha appaltato la fornitura di un nuovo mezzo, ad alimentazione totalmente elettrica, in aggiunta a quelli sopra indicati.

Il comodato d'uso è regolato dal presente articolo nonché, per quanto qui non disciplinato, dalle norme del codice civile in materia di comodato.

Gli automezzi vengono concessi dal Comune nello stato in cui si trovano e sarà onere dell'aggiudicatario provvedere alle operazioni manutentive eventualmente necessarie per la loro messa in esercizio, in conformità al codice della strada e al regolamento attuativo, nonché a ogni altra norma in materia di circolazione, tenuto conto dell'uso cui gli automezzi sono destinati. La ditta aggiudicataria si impegna a usare i mezzi di proprietà comunale dati in comodato d'uso per lo svolgimento del servizio con diligenza e a restituirli nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatta salva la normale usura.

Per tutta la durata dell'appalto, la ditta appaltatrice deve provvedere a:

- a) mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti e a quelle che dovessero essere successivamente emanate;
- b) mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente; in particolare, sulle licenze di esercizio dovranno essere indicati e costantemente aggiornati i nominativi delle persone autorizzate alla guida dei mezzi;
- c) effettuare il collaudo tecnico dei veicoli (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato.

Relativamente ai suddetti automezzi:

- A. Resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice gli oneri di seguito indicati:
 - installazione del cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti, revisione periodica dei mezzi e ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento dell'automezzo diversa da quelle indicate al successivo punto B;
 - carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria del mezzo;
 - manutenzione ordinaria e pulizia, lavaggio e sanificazione esterna e interna, quando l'uso e le condizioni meteorologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. (esempio, dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, pneumatici, aggiornamento del contenuto della cassetta di pronto soccorso, ecc.);
 - ogni altra attività necessaria al fine di conservare l'automezzo in costanti condizioni di efficienza e di sicurezza.
- B. Resteranno ad esclusivo carico del Comune di San Pietro in Lama gli oneri di seguito indicati:
 - pagamento della tassa di circolazione e polizza RCA;
 - manutenzione straordinaria, salvo che la stessa consegua a fatto, diverso dal normale deterioramento, addebitabile all'affidatario dei mezzi concessi in comodato.

ART. 6 - AUTOVEICOLI, MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE MEZZI, ONERI DELL'APPALTATORE

Resteranno a esclusivo carico della ditta appaltatrice gli oneri relativi agli automezzi, **di sua proprietà**, adibiti al servizio. In particolare, la ditta aggiudicataria si impegna a eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni e a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, come sotto specificato:

- pagamento della tassa di circolazione e R.C.A.;
- installazione del cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti, pagamento della tassa di circolazione, assicurazione R.C.A., revisione periodica del mezzo e ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento degli automezzi, relativamente ai mezzi di proprietà della ditta aggiudicataria;
- carburanti, lubrificanti, olii, gomme e manutenzione ordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio anche di quelli concessi in comodato;
- manutenzione ordinaria e pulizia e sanificazione esterna e interna quando l'uso e le condizioni meteorologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. (es dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, pneumatici, ecc.);
- manutenzione straordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
- ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi sempre in condizioni di efficienza e di sicurezza;
- imposte, tasse ed assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio, relativamente a tutti i mezzi utilizzati per il servizio stesso.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire la disponibilità (proprietà e/o possesso a qualunque titolo) di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche necessarie per l'espletamento del servizio, da impiegarsi in sostituzione di quelli in uso, compresi gli automezzi concessi in comodato di cui al precedente art. 5, in caso di loro rimessaggio per interventi di riparazione/manutenzione. Le eventuali temporanee sostituzioni di veicoli, dovute a cause di forza maggiore con altri veicoli comunque autorizzati e muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti dovrà essere immediatamente comunicata al Responsabile del servizio o suo referente.

ART. 7 - RICOVERO AUTOMEZZI

Il ricovero degli automezzi sarà a esclusivo carico e responsabilità della ditta aggiudicataria, nell'ubicazione indicata dall'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio.

ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e al fine di assicurare la salvaguardia e la stabilità occupazionale, nonché delle professionalità maturate nell'esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, si chiarisce espressamente che l'aggiudicatario dovrà garantire la conservazione dei livelli occupazionali e rispettare le prescrizioni previste dal vigente CCNL di riferimento.

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC - ai sensi dell'art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i., nonché dai Decreti del Ministero infrastrutture e trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010). I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall'ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l'appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. Dovrà essere garantita la presenza sui mezzi dell'accompagnatore ove necessario. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Il compito dell'accompagnatore è quello di vigilare sull'incolumità degli utenti trasportati, di assistenza e aiuto agli stessi, nel salire e scendere dagli automezzi e di garantire il necessario *comfort* durante la permanenza sull'automezzo nel raggiungere le destinazioni

previste per ciascuno.

Il personale adibito al servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'appaltatore deve provvedere a idonea formazione del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto, in relazione alla tipologia del servizio prestato.

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire l'immediata sostituzione delle unità di personale assenti per malattia, ferie, ecc., senza alcun ulteriore aggravio per l'Amministrazione Comunale. L'impresa, in ogni caso, opererà in modo da limitare il più possibile il *turnover* e garantire la continuità di presenza degli autisti e degli accompagnatori impegnati nel Servizio.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la sostituzione del personale che risultasse inadatto allo svolgimento del servizio.

Il Comune di San Pietro in Lama potrà in qualsiasi momento richiedere alla Ditta Aggiudicataria l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa.

La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza, sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi sanciti dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune di San Pietro in Lama resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Appaltatore e il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall'appaltatore.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l'appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione e, in generale, ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti. Si intendono a carico dell'aggiudicatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.

Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e dell'impresa, conformemente alle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La ditta aggiudicataria si impegna, all'inizio del servizio, a fornire al Comune di San Pietro in Lama tutte le informazioni di seguito indicate ed a segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto:

- elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato;
- nominativo del responsabile della sicurezza (datore di lavoro e R.S.P.P. aziendale);
- nominativo del referente e comunque di una persona incaricata di tenere i rapporti con la stazione appaltante.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni degli operatori adibiti al servizio oggetto dell'appalto.

L'elenco nominativo di cui sopra del personale addetto al servizio dovrà essere corredato degli estremi del documento, nonché della patente di guida e del CQC per gli autisti. La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare ogni variazione.

In considerazione delle caratteristiche degli utenti trasportati, l'appaltatore deve garantire per il personale impiegato nell'espletamento del servizio la continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni. L'appaltatore deve comunicare per iscritto, almeno 24 ore prima dell'inizio del servizio, al Responsabile del servizio i nominativi del personale impiegato per ciascun mezzo. Anche le eventuali variazioni del personale impiegato nell'espletamento del servizio e relativi nominativi, devono essere comunicati per

iscritto (a mezzo posta elettronica), almeno prima dell'inizio della singola corsa, dall'appaltatore al Responsabile del servizio. L'Appaltatore è tenuto a sostituire il personale che per qualsiasi causa fosse assente con altro idoneo e abilitato allo svolgimento del servizio.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Committente né avrà titolo al risarcimento dei danni.

ART. 9 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE. SANZIONI

Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età e la platea degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. Durante lo svolgimento del servizio è, pertanto, fatto divieto al conducente e all'accompagnatore di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, di fumare e bere bevande alcoliche, di deviare dal percorso concordato, di effettuare fermate non previste e di non effettuare fermate previste. Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto alla piena e puntuale applicazione degli obblighi di condotta previsti dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001" e, in particolare, a segnalare al Servizio Comunale competente eventuali comportamenti non idonei o eventuali danni tenuti o arrecati da parte degli utenti del servizio.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa) e, comunque, in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dall'Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria, ferma l'applicazione delle penali previste nel successivo art. 18, è tenuta alla sostituzione degli autisti a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

È posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale e impegnandosi a eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare, del capitolato speciale d'appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni o altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune.

Conseguentemente, la Ditta appaltatrice esonera l'Amministrazione Comunale e il Servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra l'impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, vevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso.

In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:

- a) polizza R.C.A. per ogni mezzo adibito al servizio, **esclusi quelli in comodato**

gratuito di cui all'art. 5 del presente capitolato, con un massimale di almeno 7.750.000,00 (settemilionesettecentocinquanta/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi, nonché corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell'Amministrazione, nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
 - danni subiti da terzi trasportati;
 - trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D. lgs 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.;
- b) polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di San Pietro in Lama, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionesecinquacentomila/00) per sinistro e per persona;
- c) polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di San Pietro in Lama, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00), a copertura dei danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio.

Le polizze di cui ai punti b) e c) dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall'appaltatore sia con mezzi propri sia con i mezzi comunali concessi in comodato.

La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, determinerà la decadenza dall'aggiudicazione del servizio.

ART. 11 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo posto a base d'asta, comprensivo di tutte le voci di costo, IVA esclusa, è pari ad Euro 135.000,00 per l'intera durata dell'appalto di anni scolastici 3 (tre).

I costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto sono pari a € 0,00 (zero/00). La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell'Amministrazione e quello dell'Appaltatore.

L'Appaltatore riconosce, con la semplice presentazione dell'offerta, di essersi reso pienamente edotto e avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall'assunzione del servizio.

Non potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice alcun onere aggiuntivo per eventuali riorganizzazioni dell'orario delle lezioni da parte delle istituzioni scolastiche.

Il pagamento del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà in rate mensili posticipate, riferite ai mesi di effettuazione del servizio (oltre IVA di legge). Relativamente ai mesi di inizio e fine dell'anno scolastico/servizio, il corrispettivo spettante sarà proporzionato ai giorni di effettivo svolgimento del servizio da parte della ditta.

Il corrispettivo sarà pagato dal Comune appaltante nel termine di trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione dell'aggiudicatario e del nulla osta prescritto per i pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2 del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008. Il tempo occorrente per il rilascio di tale certificazione, da parte delle competenti autorità (dall'invio della richiesta al ricevimento della certificazione) non viene computato nel suddetto termine ai fini del calcolo degli eventuali interessi dovuti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

Il Comune di San Pietro in Lama ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; in caso di contestazione, il termine della liquidazione

del corrispettivo mensile è sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell'Appaltatore e allo scioglimento delle riserve.

Dal corrispettivo il Comune di San Pietro in Lama detraerà l'importo delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate a carico della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 17 del capitolato.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà altresì presentare una garanzia fideiussoria, pari al 10% del valore del contratto, salvi gli aumenti percentuali previsti dalla legge, da stipulare a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all'appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente capitolato speciale e dal disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dall'appaltatore entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto che verrà stipulato.

Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto e i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto. In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempimento da parte dell'impresa aggiudicatrice, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultima in sede di offerta.

L'Amministrazione comunale intenderà inoltre risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni, anche non consecutivi;

- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in sede di gara o successivamente ad essa;
- cessione del contratto;
- cessione d'azienda o di credito;
- perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- qualsiasi altra causa prevista dalla normativa vigente in materia.

Fuori dai casi indicati dall'articolo precedente, il contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, nonché in ipotesi di accertata violazione da parte dell'aggiudicatario di norme di legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

L'Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. L'Amministrazione comunale conserva piene e intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

Qualora, in corso di contratto, le autorizzazioni prescritte per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente venissero revocate, il contratto si risolverà di diritto.

ART. 16 – RECESSO

Il Comune, avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni prima della data del recesso.

Il Comune potrà recedere dal contratto con effetto immediato, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata. Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto unicamente il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

ART. 17 – PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE

Salvi casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell'eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dal presente capitolato, l'Appaltatore, in caso di svolgimento del servizio in difformità rispetto alle prescrizioni di legge e/o del capitolato, sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali:

- a) 1% per ogni giorno di mancata effettuazione o di interruzione del servizio;
- b) 1% al giorno per comportamento lesivo dell'incolumità dei passeggeri da parte dell'autista e per grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (esempio: revisione periodica dei mezzi, ecc.);
- c) 1% per ogni giorno di grave ritardo nell'osservanza degli orari di svolgimento del servizio e/o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previsti;
- d) 1% per giorno per comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei passeggeri da parte dell'autista;
- e) 0,5% per ogni giorno di accertata imperfetta manutenzione dei veicoli;
- f) da 0,3% a 1% per giorno per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto, secondo la gravità dell'infrazione accertata.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a cura del Responsabile del procedimento, a mezzo PEC.

L'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni

non pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si darà corso all'applicazione delle penali.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e il loro pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'Appaltatore a provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune, al reintegro della stessa.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 18 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI

L'Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa è obbligata altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008: in particolare, deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'Impresa aggiudicataria e il personale da essa dipendente, operativo presso il Committente, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Committente per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile a un compiuto e corretto espletamento del servizio stesso, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo a eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

ART. 20 – NATURA DEL RAPPORTO

La gestione del servizio viene resa in regime di appalto e comporta l'esatta esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario. La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni in materia di "divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro". Sono riconosciute al Comune di San Pietro in Lama ampie facoltà di verifica e monitoraggio in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti dal contratto e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nel servizio. Non sono ammessi sub appalti e cessioni di contratto.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa o eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell'Appaltatore.

ART. 22 – ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto, la ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di San Pietro in Lama.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente in via esclusiva il foro di Lecce. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e nel D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente, in ordine alle competenze del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Le prestazioni del servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato devono essere eseguite in perfetta regola d'arte, con diligenza e cura.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto; in ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle istruzioni che il Comune ritenesse di impartire, con particolare riferimento alle modalità ed agli orari di espletamento delle prestazioni.

Il committente si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare le riparazioni e le sostituzioni che ritenesse necessarie. L'appaltatore è edotto del suo obbligo di assoggettarsi alle ispezioni e ai controlli dell'ispettorato per la Motorizzazione civile e di ottemperare alle richieste dei funzionari ispettivi.

Resta inteso che il controllo e la verifica da parte del Committente sull'esatto svolgimento del servizio non libera in nessun caso l'Appaltatore dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità circa l'osservanza degli impegni contrattuali assunti.

Il Comune può sospendere, in via temporanea e anche parzialmente, l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione all'appaltatore il giorno precedente la sospensione, senza che a questi sia riconosciuto alcun indennizzo.

Le tariffe del servizio sono determinate e rimosse direttamente dal Comune. Onde consentire al Comune medesimo di stabilire e aggiornare le tariffe del servizio, l'appaltatore dovrà fornire, entro il termine prefissato dal committente, tutte le informazioni richiestegli in merito a percorrenze, modalità di espletamento e costi del servizio medesimo.

San Pietro in Lama, 21 agosto 2024

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Lara Leone